

## STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15  
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28  
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154  
 tel. · fax 0321.824.230  
 tel. 0321.829.903

## CIRCOLARE DEL 14/11/2001

Contenuto:

- L'AGEVOLAZIONE TREMONTI-BIS
- L'EMERSIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA
- ABOLIZIONE PARZIALE DELL'OBBLIGO DI NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI
- SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
- EMERSIONE DEI PATRIMONI DALL'ESTERO E "SCUDO FISCALE"

L'AGEVOLAZIONE TREMONTI-BIS**In Sintesi**

Gli artt. 4 e 5 della L. 18.10.2001 n. 383 (c.d. "legge dei 100 giorni") ripropongono l'agevolazione Tremonti, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 25.10.2001 ed al successivo.

**AMBITO OGGETTIVO**

Ai fini della nuova agevolazione Tremonti, rilevano le seguenti tipologie di investimento:

- la realizzazione di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing);

In termini generali, risultano agevolati gli investimenti in beni (sia materiali che immateriali) che possiedono i requisiti di strumentalità, novità e territorialità.

Riguardo agli investimenti immobiliari, ai fini dell'agevolazione è richiesta la strumentalità per natura. (categorie catastali A/10, B, C, D, E).

Sotto il profilo temporale, gli investimenti rilevanti sono quelli compiuti nel periodo 1.7.2001-31.12.2002.

**MODALITÀ DELL'INVESTIMENTO AGEVOLATO**

Sotto il profilo delle possibili modalità di attuazione dell'investimento, rilevano tutte le seguenti forme contrattuali:

- la compravendita;
- l'appalto;
- il leasing;
- il lease back.

**PERIODI D'IMPOSTA AGEVOLATI**

I periodi d'imposta interessati dall'agevolazione sono:

- quello in corso alla data del 25.10.2001;
- il successivo.

## STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15  
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28  
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154  
 tel. · fax 0321.824.230  
 tel. 0321.829.903

**CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE**

La nuova agevolazione Tremonti consiste nel portare in detassazione (tramite una variazione in diminuzione, operata in sede di dichiarazione dei redditi) un ammontare pari al cinquanta per cento della differenza positiva tra:

- gli investimenti (al netto dei disinvestimenti) effettuati nel periodo d'imposta agevolato e
- la media degli investimenti (al netto dei disinvestimenti) operati in ciascuno dei cinque periodi d'imposta pregressi (escludendo tra i cinque quello nel corso del quale il livello degli investimenti è stato maggiore).

Per le s.r.l. la scelta per l'agevolazione Tremonti è incompatibile con quella della "legge Visco" e la D.I.T., queste ultime applicabili solo per gli investimenti del 1° semestre 2001. Pertanto occorrerà effettuare un calcolo di convenienza tra le due agevolazioni.

**L'EMERSIONE DELL'ECONOMIA SOMMERSA****In Sintesi**

La "legge dei 100 giorni" entrata in vigore il 25 ottobre scorso, agli artt. 1-3, contiene disposizioni finalizzate all'emersione dell'economia sommersa.

Con tali norme viene prevista la possibilità per datori di lavoro e i lavoratori di far emergere, mediante apposita dichiarazione, i rapporti di lavoro instaurati senza l'osservanza (in tutto o in parte) della normativa fiscale e previdenziale.

L'istituto esplica i suoi effetti:

- per il futuro, prevedendo per un triennio un meccanismo di agevolazioni fiscali e previdenziali sia a favore dei datori di lavoro che aderiscono al programma di emersione che dei lavoratori che scelgono di aderire a loro volta;
- per il passato, consentendo la regolarizzazione delle annualità pregresse.

**AMBITO SOGGETTIVO**

Possono usufruire dell'istituto tutti i datori di lavoro che svolgono attività di impresa, oppure attività di lavoro autonomo professionale, che abbiano fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte gli obblighi di legge vigenti in materia fiscale e previdenziale.

La C.M. 11.10.2001 n. 88/E ha chiarito che possono scegliere di avvalersi dell'istituto per l'emersione del lavoro irregolare anche i c.d. "evasori totali", che possono in tal modo far emergere non già un surplus di reddito derivante dalla loro attività (di impresa o di lavoro autonomo), bensì la loro attività medesima.

I rapporti di lavoro che rientrano nell'ambito applicativo dell'istituto sono solo i rapporti che prevedono un vincolo di subordinazione (lavoro dipendente) o quanto meno una continuità del rapporto (collaborazioni coordinate e continuative), restandone pertanto esclusi i rapporti di lavoro autonomo professionale e quelli di tipo occasionale.

Le norme per l'emersione dell'economia sommersa non si applicano, inoltre, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, ai:

- lavoratori che sono al tempo stesso familiari del datore di lavoro;
- soci delle associazioni professionali.

**AMBITO OGGETTIVO**

Presupposto fondamentale per l'esperibilità dell'istituto dell'emersione — sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori — è l'aver instaurato un rapporto di lavoro irregolare.

Come chiarito dalla C.M. 88/2001, sono regolarizzabili i rapporti di lavoro:

- sorti prima dell'entrata in vigore della legge (25.10.2001);

## STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15  
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28  
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154  
 tel. · fax 0321.824.230  
 tel. 0321.829.903

- esistenti fino alla data di presentazione della prevista “dichiarazione di emersione”.

**TERMINI E PROCEDURE**

L'emersione del lavoro irregolare si effettua mediante presentazione di un'apposita “dichiarazione di emersione” da parte dei datori di lavoro (il modello è reperibile presso questo Studio).

La dichiarazione di emersione deve essere presentata entro il 30.11.2001, ma appare probabile un differimento del termine.

**EFFETTI PER IL FUTURO E REGIME AGEVOLATIVO**

Con l'istituto in esame è possibile usufruire di un regime agevolato, sia ai fini fiscali che previdenziali, per i redditi prodotti nel periodo d'imposta in corso alla data in cui viene presentata la dichiarazione di emersione e per i due successivi.

**Datore di lavoro**

Per il datore di lavoro che aderisce al programma di emersione è possibile assoggettare ad un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF (e relative addizionali) o IRPEG e dell'IRAP l'incremento del proprio reddito (di impresa o di lavoro autonomo) rispetto al periodo d'imposta precedente. A titolo di esempio:

- l'incremento reddituale del periodo d'imposta 2001 sarà determinato in rapporto al reddito del 2000;
- l'incremento reddituale del periodo d'imposta 2002 sarà determinato in rapporto al reddito del 2001.

Nel caso degli “evasori totali”, la C.M. 88/2001 ha chiarito che l'intero reddito dichiarato per il periodo d'imposta in cui avviene l'emersione costituisce incremento reddituale assoggettabile ad imposizione sostitutiva.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP applicabile all'incremento di reddito è pari al:

- 10% per il primo periodo di imposta;
- 15% per il secondo periodo di imposta;
- 20% per il terzo periodo di imposta.

In ogni caso l'incremento di reddito del datore di lavoro sul quale è applicabile l'imposta sostitutiva non può eccedere, per ogni periodo d'imposta, il valore del triplo del costo del lavoro emerso per il 2001.

Come chiarito dalla C.M. 88/2001, la predetta imposta è sostitutiva solo dei tributi connessi agli incrementi reddituali dei datori di lavoro; i maggiori redditi restano invece assoggettati all'ordinaria contribuzione previdenziale (es. contributi INPS artigiani e commercianti, Casse di previdenza professionali, ecc.).

Infine, con riferimento ai redditi di lavoro emersi in dipendenza della dichiarazione di emersione, i contributi previdenziali su tali redditi a carico del datore di lavoro risultano temporaneamente ridotti in misura pari all'8% per il primo periodo; al 10% per il secondo periodo; al 12% per il terzo periodo.

**Lavoratori**

I lavoratori che aderiscono all'emersione del proprio datore di lavoro possono temporaneamente assoggettare il proprio reddito di lavoro ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e relative addizionali) in misura pari al 6% per il primo anno; all'8% per il secondo anno; al 10% per il terzo anno.

Inoltre, per il medesimo triennio, non vi è a carico dei lavoratori alcuna forma di contribuzione previdenziale (nel triennio, pertanto, gli unici contributi previdenziali sono quelli versati dal datore di lavoro, nella ridotta misura sopra evidenziata).

## STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154

28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28

tel. · fax 0321.824.230

28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0321.829.903

### **EFFETTI PER IL PASSATO E COSTI DELLA “REGOLARIZZAZIONE**

Con l’istituto in esame è possibile regolarizzare i rapporti di lavoro emersi mediante l’apposita dichiarazione anche con riferimento alle annualità pregresse.

#### **Datore di lavoro**

Per il datore di lavoro la regolarizzazione produce effetti preclusivi automatici di accertamenti fiscali e previdenziali sul reddito da questi prodotto nei periodi d’imposta regolarizzati. Tali effetti preclusivi operano:

- nel limite del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato;
- a condizione che non siano già cominciati accertamenti, ispezioni e controlli prima della presentazione della dichiarazione di emersione ovvero siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, inviti, questionari, ecc.

Il costo della regolarizzazione è costituito da un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o dell’IRPEG, dell’IRAP, dell’IVA e dei contributi previdenziali, dovuta nella misura dell’8% del costo del lavoro irregolare emerso per ciascun periodo d’imposta, senza l’applicazione di interessi e sanzioni.

#### **Lavoratori**

Per i lavoratori che scelgono di aderire alla dichiarazione di emersione del datore di lavoro, è possibile regolarizzare la propria posizione fiscale e previdenziale per le annualità pregresse, posto che il costo del lavoro fatto emergere dal datore di lavoro costituisce reddito in capo ai lavoratori.

La regolarizzazione estingue i debiti fiscali e previdenziali dei lavoratori.

Il costo della regolarizzazione per i lavoratori ammonta a 200.000 lire per ogni annualità pregressa e regolarizzata.

### **ABOLIZIONE PARZIALE DELL’OBBLIGO DI NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI**

#### **In Sintesi**

Le innovazioni introdotte dall’art. 8 della “legge dei 100 giorni” si possono sintetizzare come segue:

- viene soppresso l’obbligo di bollatura iniziale del libro giornale e degli inventari e contestualmente viene raddoppiata l’imposta di bollo (da L. 20.000 a L. 40.000), che dovrà essere applicata sulla prima pagina del libro;
- viene eliminato l’obbligo di bollatura iniziale anche per i libri di natura fiscale (tutti i registri IVA, registro dei beni ammortizzabili).

Resta in vigore l’obbligo di bollatura iniziale per gli altri libri sociali (libro soci, libro verbali assemblee, libro verbali Consiglio di Amministrazione) e per i registri previsti da leggi speciali (es. registro di carico/scarico rifiuti).

Si precisa che per le società di capitali (s.r.l.) è mantenuta la tassa di concessione governativa annuale di L. 600.000. Per tali soggetti l’imposta di bollo, da applicarsi sulla prima pagina, è mantenuta pari a L. 20.000.

### **SOPPRESSIONE DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

#### **In Sintesi**

IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE E’ RIFERITO AL PERIODO IN CUI E’ STATA EMESSA

ogni diritto riservato

## STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi



codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15  
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28  
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154  
 tel. · fax 0321.824.230  
 tel. 0321.829.903

Il comma 1 dell'art. 13 della "legge dei 100 giorni" dispone la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni a partire dalle successioni per causa di morte aperte e dalle donazioni fatte successivamente alla data in cui il provvedimento è entrato in vigore (25 ottobre 2001).

Solo i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta (genitori, figli) e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti (registro, ipotecarie e catastali) ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera i 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

#### **Dichiarazione di successione**

La presentazione della dichiarazione di successione è prescritta esclusivamente nel caso in cui tra i beni caduti in successioni figurino beni immobili, o diritti reali su beni immobili.

Sugli immobili caduti in successione, o donati, si applicano comunque le imposte ipotecarie e catastali.

### **EMERSIONE DEI PATRIMONI DALL'ESTERO E "SCUDO FISCALE"**

#### **In Sintesi**

Il decreto legge 350/2001 detta i principi del cosiddetto "scudo fiscale".

Queste disposizioni, infatti, fissano le regole attraverso le quali deve avvenire l'emersione delle attività detenute all'estero.

I soggetti "interessati" all'operazione di rientro sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, residenti in Italia, che alla data dell'entrata in vigore del decreto (27.9.2001) possedevano denaro o altre attività finanziarie all'estero senza l'osservanza delle disposizioni di cui al DL 167/90.

Questi soggetti devono compilare un modello di dichiarazione "riservata" da consegnare agli intermediari abilitati conferendo loro l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero.

Lo "scudo fiscale" si ottiene attraverso il versamento di una somma di denaro pari al 2,5% dell'attività oggetto di emersione ovvero attraverso la sottoscrizione, per un importo pari al 12% dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, di speciali titoli di Stato.

La facoltà di affrancare le somme di denaro e le attività detenute illegittimamente all'estero, compresi gli immobili, è esercitabile nel periodo tra l'1.11.2001 e il 28.2.2002 (data, quest'ultima, a partire dalla quale la lira cesserà di avere valore legale).

L'art. 14 del DL 350/2001 disciplina gli effetti connessi al rimpatrio dei capitali detenuti all'estero. Dall'adesione all'operazione deriverà tra l'altro:

- la preclusione degli accertamenti tributari e contributivi, limitatamente alle somme oggetto di emersione;
- l'estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie, previdenziali e di quelle previste dall'art. 5 del DL 167/90;
- l'esclusione della punibilità per i reati fiscali previsti dalla L. 516/82 (ad eccezione di quelli puniti dall'art. 4 lett. d) e f)) e dagli artt. 4 e 5 del DLgs. 74/2000 (restano, invece, perseguibili tutte le altre fattispecie, quali, ad esempio, falso in bilancio, reati fallimentari, truffe e delitti tipici della criminalità organizzata);
- la possibilità di opporre lo "scudo fiscale" ai verificatori nell'ipotesi di accertamento sulle attività oggetto di regolarizzazione.

## STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara  
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale  
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro  
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032  
 website: [www.safr.it](http://www.safr.it) e-mail: [info@safr.it](mailto:info@safr.it)

28078 GHEMME (NO) via Roma 15

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154

28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28

tel. · fax 0321.824.230

28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0321.829.903

In rapporto a quest'ultimo punto si rileva che la copertura dovrebbe riguardare qualsiasi forma di accertamento anche parziale o induttivo. Peraltro, nessuna sospensione si verifica nei confronti dell'attività di accertamento da parte degli uffici competenti che prosegue regolarmente.

Gli articoli 15 e 16 del DL 350/2001 riconoscono la possibilità di usufruire degli effetti ricordati anche ai soggetti che non intendono procedere al rimpatrio delle attività finanziarie, ma ad una mera "regolarizzazione" delle stesse.

Ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DL 350/2001, l'emersione, con o senza rimpatrio, di patrimoni illegittimamente esportati in passato non esime gli intermediari dagli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal DL 143/91 in materia di antiriciclaggio.

Le disposizioni anzidette potranno subire modifiche con la legge di conversione.

oooooooooooooooo

Lo Studio rimane a completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 14 novembre 2001